
504^a Seduta plenaria

Giornale PC N.504, punto 4 dell'ordine del giorno

**DECISIONE N.607
LOTTA ALL'ANTISEMITISMO**

Il Consiglio permanente,

tenendo conto della prossima Conferenza OSCE sull'antisemitismo che si terrà a Berlino il 28–29 aprile 2004,

riaffermando gli impegni esistenti degli Stati partecipanti relativi alla lotta all'antisemitismo, e

al fine di rafforzare i nostri sforzi comuni per combattere l'antisemitismo in tutta la regione dell'OSCE,

decide,

1. che gli Stati partecipanti si impegnino a:
 - adoperarsi per assicurare che i loro sistemi giuridici favoriscano un ambiente privo di fenomeni di aggressione, violenza o discriminazione antisemita in tutti i settori della vita sociale;
 - promuovere, ove appropriato, programmi educativi atti a combattere l'antisemitismo;
 - promuovere la memoria e, ove appropriato, l'insegnamento della tragedia dell'Olocausto e l'importanza del rispetto di tutti i gruppi etnici e religiosi;
 - combattere i crimini ispirati dall'odio alimentati dalla propaganda razzista, xenofoba e antisemita nei mezzi di informazione o in Internet;
 - incoraggiare e sostenere gli sforzi intrapresi in tali campi dalle organizzazioni internazionali e dalle ONG;
 - raccogliere e conservare informazioni e statistiche attendibili sui crimini a sfondo antisemita, e su altri crimini ispirati dall'odio, perpetrati sul loro territorio, riferire regolarmente tali informazioni all'Ufficio OSCE per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (ODIHR) e renderle accessibili al pubblico;

- adoperarsi per fornire all'ODIHR le risorse adeguate per svolgere i compiti concordati in seno alla Decima riunione del Consiglio dei ministri di Maastricht sulla tolleranza e la non discriminazione;
 - collaborare con l'Assemblea parlamentare dell'OSCE per definire mezzi e modi appropriati per esaminare periodicamente il problema dell'antisemitismo;
 - incoraggiare lo sviluppo di scambi informali fra esperti in fora appropriati sulle migliori prassi e sulle esperienze relative all'applicazione della legge e all'educazione;
2. di incaricare l'ODIHR di:
- seguire attentamente in stretta cooperazione con altre istituzioni OSCE nonché con il Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale (UNCERD), la Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI), l'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (EUMC) e altre istituzioni e ONG internazionali pertinenti, i casi di antisemitismo nella regione dell'OSCE avvalendosi di tutte le informazioni attendibili disponibili;
 - riferire i risultati delle sue attività al Consiglio permanente e alla Riunione di attuazione nel quadro della dimensione umana e rendere pubblici tali risultati. Tali rapporti dovrebbero essere anche considerati nella determinazione delle priorità del lavoro dell'OSCE inerente i fenomeni di intolleranza;
 - raccogliere e diffondere regolarmente informazioni in tutta l'area dell'OSCE sulle migliori prassi per prevenire e far fronte al fenomeno dell'antisemitismo e, se necessario, offrire consulenza agli Stati partecipanti nei loro sforzi volti a combattere l'antisemitismo;
3. di chiedere al Presidente in esercizio di sottoporre la presente decisione all'attenzione dei partecipanti della prossima conferenza di Berlino e di includerla nella sua dichiarazione di chiusura della conferenza;
4. di inoltrare la presente decisione al Consiglio dei ministri per la sua approvazione in seno alla Dodicesima riunione.